

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 luglio 2024

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **848** OGGETTO :

MODIFICA DELL'ALLEGATO ALLA DGR 1227/2023 CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE, I CRITERI E LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI BENEFICIARI DI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA L.R. 80/1990.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- a. la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate) ed in particolare il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 1, che stabiliscono che l'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone anziane ed inabili, nonché per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- b. la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione);
- c. la legge regionale 5 dicembre 2003, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi) e in particolare l'articolo 17 che stabilisce che "la Regione, in relazione all'interesse sovracomunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, si fa carico delle opere di ampliamento, di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale, con le modalità e con le priorità definite dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali";
- d. il Piano della Salute e del Benessere Sociale (PSBS) 2022-2025, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI in data 22 giugno 2023;
- e. la deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014 concernente l'approvazione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi dai soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta, modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1885 in data 28 dicembre 2017;
- f. la deliberazione della Giunta regionale n. 1610 in data 22 dicembre 2022 concernente l'approvazione del mantenimento della copertura del fabbisogno di servizi residenziali per persone anziane in condizione di non autosufficienza, per gli anni 2023 e 2024, mediante il ricorso alle strutture private accreditate e già convenzionate presenti sul territorio;
- g. la deliberazione della Giunta regionale n. 37 in data 16 gennaio 2015 concernente l'approvazione della classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani pubbliche e private in Valle d'Aosta in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 492/2014 per l'applicazione del costo unitario ottimale ai sensi della l.r. 93/1982 e modifica del punto 1.4.7 – lettera C dell'Allegato A alla DGR 492/2014;
- h. la deliberazione della Giunta regionale n. 2604 del 22 giugno 2023 (Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025), che si propone di migliorare la qualità dei servizi in ambito sanitario in particolare attraverso il sostegno al processo di rinnovamento strutturale e tecnologico delle strutture e delle attività sanitarie e socio-sanitarie esistenti;
- i. la deliberazione della Giunta regionale n. 1227 in data 30 ottobre 2023 concernente l'approvazione del piano annuale 2023 di riparto agli Enti locali dei contributi di cui alla L.R. 80/1990 nonché l'approvazione delle nuove disposizioni applicative per la determinazione del contributo a partire dal 1° gennaio 2024;
- j. il provvedimento dirigenziale n. 6806 in data 13 novembre 2023, con il quale erano state impegnate le risorse finanziarie di cui al piano di riparto 2023 ex DGR 1227/2023.

Rammenta alla Giunta regionale che l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 80/1990 prevede che nel piano annuale delle opere da realizzare direttamente dalla Regione e da ammettere ai contributi siano fissati i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiari.

Precisa, a tale proposito, che le direttive applicative approvate con la DGR 1227/2023 prevedono, tra l'altro, che, ai fini della liquidazione dei contributi, l'inizio delle opere oggetto di finanziamento dovrà avvenire entro la fine del secondo anno successivo al piano di riparto di riferimento – così come richiesto dal Consiglio Permanente degli Enti Locali in occasione del rilascio del parere preventivo sulla bozza della suddetta deliberazione - e specifica che, per quanto concerne il piano di riparto 2023, tale termine è quindi fissato al 31 dicembre 2025.

Esponde alla Giunta, secondo quanto riferito dalla dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, che tra gli Enti locali beneficiari dei contributi di cui al citato piano annuale 2023, l'Unité des Communes Valdôtaines Evançon, destinataria di un finanziamento di € 3.525.488,19 per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia ed adeguamento normativo della struttura residenziale per anziani di Verrès, ha manifestato la necessità di posticipare l'inizio dei lavori dell'intervento oggetto di finanziamento.

Informa che, a seguito di un incontro di lavoro svolto presso la sede dell'Assessorato in data 11 aprile 2024 – di cui è stato redatto apposito verbale, condiviso tra le parti, firmato digitalmente ed acquisito al protocollo regionale in data 2 maggio 2024, al n. 3499/SAN -, l'Unité des Communes Valdôtaines Evançon con nota n. 3961 in data 15/4/2024, in data 15 aprile 2024, inviata anche al Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL) ha richiesto di posticipare il termine di inizio dei lavori fissato nel 31 dicembre 2025, indicando la seguente motivazione *“l'Ente scrivente, a seguito di ricezione della D.G.R. di cui sopra in data 07/12/2023 con prot. n. 13474, ha approvato il rendiconto della gestione 2023 in data 25/03/2024 con Deliberazione di Giunta n. 18, a seguito del quale, con apposita variazione di bilancio, sono stati stanziati i soldi necessari per l'opera e che in data 11/04/2024 con prot. 3326 è stata inviata la concertazione pre-gara per i servizi di progettazione dei lavori di cui sopra alla Stazione Unica Appaltante (SUA Vda). Preso atto che l'iter per l'affidamento della progettazione e dei lavori ha tempistiche lunghe e che non si ha la certezza di riuscire a formalizzare l'inizio dei lavori entro dicembre 2025, anche in ragione dei tempi di svuotamento della struttura per partire con i lavori, al fine di non perdere il contributo si richiede di posticipare di 1 anno tale data, quindi entro dicembre 2026, assicurando che la volontà dell'Ente scrivente è di dare inizio ai lavori il prima possibile e che dunque farà il necessario per procedere con celerità”*.

Prosegue riferendo che la dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, stante l'istruttoria svolta dai competenti uffici della medesima Struttura, propone anche di approvare alcune integrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, L.R. 80/1990, ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi ex L.R. 80/1990, per la priorità n. 3, di cui all'Allegato alla DGR 1227/2023, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) introduzione dell'obbligo per l'Ente gestore di progettare e realizzare gli interventi oggetto di finanziamento in conformità ai requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta, ai sensi del DPR 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e della DGR 492/2014;

- b) introduzione di un vincolo di destinazione d'uso per i beni immobili oggetto di finanziamento di 20 (venti) anni a decorrere dalla data di assegnazione del contributo;
- c) introduzione di un limite temporale massimo per la conclusione degli interventi oggetto di finanziamento della priorità 3 di cui all'Allegato alla DGR 1227/2023, fissato in quattro anni (4) a decorrere dalla data di assegnazione del contributo;
- d) introduzione dell'obbligo per gli Enti locali destinatari di finanziamenti, che gestiscono strutture (residenziali) per anziani che non ne siano anche proprietari, di ottenere dagli Enti locali proprietari un atto di cessione in comodato d'uso che preveda esplicitamente anche l'autorizzazione in capo al gestore ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione degli immobili;
- e) introduzione dell'obbligo per gli Enti locali destinatari di finanziamenti di aggiornare l'autorizzazione al funzionamento e all'esercizio dell'attività, al termine degli interventi di edilizi di cui al punto precedente.

Fa presente che, su conforme parere della dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, ritiene opportuno accogliere la richiesta dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon, in deroga alla disciplina approvata nelle disposizioni applicative di cui alla DGR 1227/2023, nonché approvare le integrazioni sopra descritte ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi ex L.R. 80/1990 di cui all'Allegato alla DGR 1227/2023 e ritiene altresì opportuno sottoporre al preventivo parere del CPEL tali decisioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Calo Marzi;

Esaminato il parere positivo (n. 30 del 10/07/2024) sulla proposta della presente deliberazione, espresso in data 9 luglio 2024 con nota prot. n. 826, dal Consiglio permanente degli Enti Locali della Valled'Aosta, come previsto ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, acquisito al protocollo regionale in data 10 luglio 2024 al n. 5382/SAN;

Considerato che con il suddetto parere, il Consiglio permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta ha, inoltre, formulato la seguente osservazione da intendersi parte integrante e sostanziale del parere reso. *“L'Assemblea del CPEL, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione delle procedure propedeutiche alla realizzazione dei lavori e di possibili ritardi nell'espletamento delle stesse, chiede che il limite temporale di quattro anni per la conclusione degli interventi oggetto di finanziamento non sia calcolato a partire dalla data di assegnazione del contributo, bensì dalla data di avvio dei lavori.”*;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta, su parere conforme dei competenti uffici, disponendo che la conclusione delle opere finanziate con la l.r. 80/1990, avvenga entro quattro anni a partire dalla data di avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo;

Richiamata la propria deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Sanità e salute in assenza del dirigente della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi in premessa esposti, il testo coordinato che fissa i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiari ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, recante "Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza di persone anziane, inabili e handicappate", di cui all'Allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le ulteriori condizioni in aggiunta ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiari di finanziamenti di cui alla l.r. 80/1990, di cui all'Allegato alla DGR 1227/2023 siano applicate a partire dal piano annuale 2023 di riparto dei contributi assegnati agli Enti Locali della Valle d'Aosta di cui alla medesima DGR 1227/2023;
- 3) di dare mandato alla Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari di rendere noto mediante pubblicazione, a cura della medesima Struttura, su specifica sezione del canale tematico Sanità del sito web istituzionale, il testo coordinato delle disposizioni applicative della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 di cui al punto 1);
- 4) di stabilire che la conclusione delle opere finanziate con la legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 avvenga entro quattro anni a partire dalla data di avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo;
- 5) di stabilire che per l'intervento di ristrutturazione e adeguamento normativo della struttura residenziale per anziani di Verrès - incluso nel piano annuale 2023 di riparto agli Enti locali dei contributi di cui alla L.R. 80/1990 approvato con DGR 1227/2023 - l'inizio delle opere oggetto di finanziamento avvenga entro il 31 dicembre 2026, in deroga alla data stabilita nelle disposizioni applicative di cui all'allegato alla DGR 1227/2023, pena la decadenza del contributo;
- 6) di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto i fondi risultano già finanziati con la DGR n. 1227 del 30 ottobre 2023 ed impegnati con PD n. 6806 del 13 novembre 2023, sul capitolo n. 21174 - impegno n. 2024/3799;
- 7) di stabilire che dell'approvazione della presente deliberazione sia data comunicazione, a cura della Struttura finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, al Consiglio Permanente degli Enti Locali ed alle Unité des Communes Valdôtaines beneficiarie dei contributi, per quanto di rispettiva competenza.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE, CRITERI E MODALITÀ DI
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE
21 DICEMBRE 1990, N. 80**

1. FINALITÀ

Le presenti disposizioni sono finalizzate a fissare i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiari, ai sensi della legge regionale **21 dicembre 1990, n. 80** “Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.” (B.U. 27 dicembre 1990, n. 52).

https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=1879

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni ente può presentare, **dal 1° maggio al 15 giugno di ogni anno**, una sola domanda contenente una tabella per ogni microcomunità interessata, debitamente compilata in ogni sua parte, a firma del legale rappresentante o suo delegato.

La tabella, resa nota mediante pubblicazione nel seguente canale tematico Sanità della sezione dedicata del sito Internet della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (https://www.regione.vda.it/sanita/programmazione/edilizia/sociale/default_i.asp), dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it

Le domande dovranno essere redatte su un arco temporale triennale, di modo tale da permettere una programmazione finanziaria stimata per il triennio del bilancio regionale.

Per le spese inerenti all'esecuzione di opere, le domande devono essere presentate prima della realizzazione delle stesse.

Per le spese inerenti all'acquisto di arredi e/o attrezzature, le domande possono essere presentate a preventivo o a consuntivo. Solo in caso di comprovata urgenza, possono essere presentate a consuntivo, corredate da una dichiarazione a firma del legale rappresentante e da una documentazione esaustiva.

Ad integrazione della domanda trasmessa, la struttura regionale competente potrà richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini istruttori.

L'Ente richiedente dovrà trasmettere la documentazione integrativa entro 30 giorni dalla richiesta della struttura regionale competente, trascorsi i quali la domanda sarà ritenuta inammissibile.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammissibili le richieste di erogazione di contributi, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80, relative alle spese secondo i seguenti criteri di priorità:

Priorità	Descrizione
1	Attrezzature strettamente funzionali all'esercizio della struttura: Letti, materassi, sollevatori, carrozzine, deambulatori ed ausili in generale, nonché frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, forni ed apparecchi di cottura, lavatrici, asciugatrici e lavapavimenti.
2	Altri arredi e/o attrezzature non contemplati al criterio di priorità 1.
3	Interventi di nuova costruzione (<i>compresa l'eventuale acquisizione di aree</i>), ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria.

La struttura regionale competente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non ammettere le richieste di erogazione di contributi per spese ritenute troppo onerose per l'Amministrazione regionale rispetto alla tipologia di acquisto.

La struttura regionale competente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non ammettere le richieste di erogazione di contributi per le spese relative ad acquisto di attrezzature già recentemente acquistate per la stessa microcomunità.

4. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno concessi, fino alla concorrenza dell'importo stanziato a bilancio regionale, nella misura massima del 90% delle spese ammesse aventi criterio di priorità 1 ed a seguire sempre nella misura massima del 90% delle spese ammesse con i criteri di priorità crescenti.

Le rendicontazioni dovranno essere presentate via PEC, tramite la compilazione di apposita tabella debitamente compilata in ogni sua parte, pena la decadenza del contributo, resa nota mediante pubblicazione nel canale tematico Sanità della sezione dedicata del sito Internet della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

5. OBBLIGHI DEGLI ENTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI AVENTI PRIORITÀ 1 E 2 "ARREDI E/O ATTREZZATURE":

La concessione del contributo genera per l'ente beneficiario l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dalle presenti condizioni, in particolare l'ente beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi (esemplificativi e non esaustivi):

- a) l'avvio e la gestione delle procedure amministrative e tecniche necessarie per le priorità 1 e 2 "Arredi e/o attrezzature" e la successiva predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria per la rendicontazione delle spese;
- b) il rispetto della normativa applicabile, con particolare attenzione al rispetto delle norme europee, statali e regionali sulle procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi

del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- c) le rendicontazioni dovranno essere presentate entro la fine dell'anno successivo al piano di riparto di riferimento, pena la decadenza del contributo;
- d) gli arredi e le attrezzature acquistati dovranno essere inventariati mediante l'apposizione di codice identificativo adesivo, che dovrà essere indicato, per ogni singola voce, nella tabella di rendicontazione;
- e) il numero di attrezzature rendicontabili dovrà essere pari a quello ammesso in fase di domanda.

Nel caso di acquisto di un numero inferiore di unità per ogni tipologia, il contributo massimo erogabile sarà determinato con riferimento all'importo unitario di spesa ammessa.

Documentazione necessaria da presentare ai fini dell'erogazione dei contributi:

- atto di affidamento/contratto di acquisto di beni;
- fatture e mandati di pagamento;
- schede inventariali per i beni iscritti in inventario;
- atti relativi all'attestazione dell'avvenuta fornitura (regolare esecuzione, presa in carico).

La struttura regionale competente, verificata la documentazione presentata, predispose l'istruttoria tecnico-amministrativa utile all'erogazione del contributo.

La struttura regionale competente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi ispettivi, anche a campione, qualora ne ravvisasse l'esigenza.

6. OBBLIGHI DEGLI ENTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI AVENTI PRIORITÀ 3 “INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA”:

La concessione del contributo genera per l'ente beneficiario l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dalle presenti condizioni, in particolare l'ente beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi (esemplificativi e non esaustivi):

- a) l'avvio e la gestione delle procedure amministrative e tecniche necessarie all'attuazione degli interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria e la successiva predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria per la rendicontazione delle spese;
- b) il rispetto della normativa applicabile, con particolare attenzione al rispetto delle norme europee, statali e regionali sulle procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e nello specifico:

- gara per incarichi di progettazione, sicurezza (C.S.P.) e attività di verifica o validazione;
 - approvazione progetti e contemporanea validazione degli stessi;
 - gara di appalto dei lavori;
 - procedura di gara;
 - aggiudicazione;
 - contratto con l'impresa aggiudicataria;
 - incarichi di direzione lavori, collaudo in corso d'opera e/o collaudo amministrativo;
 - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E);
 - esecuzione del contratto;
 - notifica preliminare da parte della stazione appaltante;
 - piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro della ditta aggiudicataria;
 - consegna dei lavori autorizzata dal RUP ed eseguita dal Direttore dei lavori;
 - stati di avanzamento dei lavori con relativa contabilità, redatti dal Direttore dei lavori;
 - eventuali Verbali di sospensione e ripresa;
 - eventuali Varianti in corso d'opera;
 - approvazione Progetto di varianti;
 - certificato di Ultimazione dei Lavori;
 - stato finale;
 - certificato di regolare esecuzione;
 - collaudo statico e/o amministrativo;
 - presa in consegna dell'opera dalla stazione appaltante.
- c) l'inizio delle opere finanziate dovrà avvenire ed essere comunicato entro la fine del secondo anno successivo al piano di riparto di riferimento, pena la decadenza del contributo;
- d) gli enti locali destinatari di finanziamenti, che gestiscono strutture residenziali per anziani (microcomunità) che non ne siano anche proprietari, dovranno ottenere dagli enti locali proprietari un atto di cessione in comodato d'uso che preveda esplicitamente anche l'autorizzazione in capo al gestore ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione degli immobili;
- e) l'ente gestore dovrà progettare e realizzare gli interventi oggetto di finanziamento in conformità ai requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta, ai sensi del DPR 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) e della DGR n. 492/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) gli enti locali destinatari di finanziamenti, che gestiscono strutture residenziali per anziani (microcomunità) sono tenuti ad individuare, prima dell'avvio dei lavori, una struttura sostitutiva e/o di appoggio adeguata per dislocare gli utenti e il personale operativo nella Struttura interessata da interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria e per garantire la continuità dell'assistenza durante l'esecuzione dei lavori;
- g) la pratica autorizzativa relativa al trasferimento degli utenti e del personale presso la struttura sostitutiva e/o di appoggio, dovrà anche prevedere la modifica dell'autorizzazione della struttura ospitante ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 15 febbraio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

- h) la richiesta di modifica dell'autorizzazione di cui al punto precedente dovrà essere avviata con congruo termine al fine di permettere agli uffici regionali competenti in materia di autorizzazione e di accreditamento di istruire le pratiche e procedere per tempo al rilascio delle autorizzazioni necessarie;
- i) gli enti locali destinatari di finanziamenti dovranno aggiornare l'autorizzazione al funzionamento e all'esercizio dell'attività, al termine degli interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria;
- j) la conclusione degli interventi oggetto di finanziamento è fissata in quattro anni (4) a decorrere dalla data di avvio dei lavori, pena la decadenza del contributo;
- k) per i venti anni (20) successivi a decorrere dalla data di assegnazione del contributo l'ente beneficiario non può distogliere dall'uso originario i beni immobili realizzati con il contributo, modificare la destinazione d'uso, introdurre modifiche che comportino un peggioramento delle strutture;
- l) le rendicontazioni dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo o documento equivalente, pena la decadenza del contributo;

Documentazione necessaria da presentare ai fini dell'erogazione dei contributi:

- per l'acquisizione di aree: atto di compravendita registrato;
- per l'esecuzione dei lavori e spese tecniche: contabilità dei lavori effettuati (*compreso il collaudo tecnico-amministrativo o documento equivalente*), fatture e mandati di pagamento.

La struttura regionale competente, verificata la documentazione presentata ed effettuati i necessari sopralluoghi ispettivi, predispone l'istruttoria utile all'erogazione del contributo.